



**COMUNE DI CEFALÙ**  
**PROVINCIA DI PALERMO**



---

**Regolamento**  
**sull'imposta di soggiorno**  
**nella Città di Cefalù**

Approvato con deliberazione C.C. n.139 del 7.11.2011

Modificato con deliberazione C.C. n.12 del 20.02.2013

# **Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Cefalu'**

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs n.23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ARTICOLO 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs n.23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi( previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cefalù) in misura del trenta per cento per interventi in favore del turismo e per i servizi pubblici locali e, per il restante settanta per cento, per finanziare la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, siti nel territorio comunale.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2012.
3. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cefalù, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

## **ARTICOLO 3**

### **Definizione di Soggetto passivo dell'imposta.**

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del Dlgs n. 11/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cefalù, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.

## **ARTICOLO 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, villaggi turistici, residences, agriturismi, pensioni, locande, case vacanze, bed and breakfast e alberghi a 1° 2 stelle.

L'imposta è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 3, 4 o 5 stelle.

2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta esclusivamente per il periodo ricompreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 2 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. Minori fino al compimento del decimo anno di età e i soggetti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
  - b. I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c. I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  - d. gli studiosi e ricercatori che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio e ricerca sulla Città e sul territorio di Cefalù.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, nonché la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o le prestazioni sanitarie. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **ARTICOLO 6**

### **Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.**

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo versamento al Comune di Cefalù.
2. Le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta, che siano accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**



1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cefalù, sono titolari dei meri adempimenti strumentali alla riscossione (dichiarazioni periodiche e versamenti), sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I medesimi gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Cefalù entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art.5, allegando la documentazione probante, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Cefalù, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:
  - a) Mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Cefalù Imposta di soggiorno
  - b) Mediante versamento tramite il sistema bancario;
  - c) Mediante utilizzo delle Procedure telematiche previste dalla legge;
  - d) Mediante Pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
  - e) Mediante versamento all'Ufficio Economato del Comune di Cefalù;
  - f) Mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **ARTICOLO 9**

### **Sanzioni**



1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D.lgs. n.472/1997 e s.m.i.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dal superiore art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D.lgs. n.472/1997 e s.m.i.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.7, co.2., da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7, co.1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100€, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **ARTICOLO 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **ARTICOLO 11**

### **Rimborsi**



1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12€.

## **ARTICOLO 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

